



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 2 /2012

AREA 13 SETTORE 02

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Sig. Aniello ROMANO, nato a Paolisi (BN) il 14.12.1940, C.F. RMN NLL 40T14 G318E

Oggetto della spesa

Liquidazione onorario e spese per attività CTU nel giudizio civile iscritto presso il Tribunale di Benevento (n. 2308/1993 R.g.a.c.) tra Regione Campania e La Torella Ernesto, quantificate con decreto del 17.05.2006 (€ 1.418,10 a titolo di onorario ed € 490,00 a titolo di spese, per un totale pari ad euro 1908,10) e compensate tra le parti nella misura del 50% con la successiva sentenza n. 1743/2007 del Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento, per cui risultano a carico della Regione Campania per un importo pari a € 954,50 oltre CAP e IVA.

Tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione del decreto del 17.05.2006 e della successiva sentenza n. 1743/2007 del Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con atto di citazione, notificato in data 16.07.1993, la Regione Campania conveniva in giudizio l'impresa La Torella Ernesto innanzi al Tribunale di Benevento per sentire accertare e dichiarare l'obbligo, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, alla restituzione della somma di lire 175.672.877 a seguito della revoca del contributo ex L. 219/81 - avvenuta con la Deliberazione di G.R. n. 6721 del 24.11.1992 - per esercizio dell'attività alberghiera senza la prescritta autorizzazione all'epoca del sisma (1980) e, per l'effetto condannarla, in uno alla restituzione della predetta somma, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

La ditta La Torella Ernesto impugnava e contestava la domanda proposta, deducendo di aver impugnato dinanzi al TAR Campania, tra l'altro, la citata deliberazione n. 6721/1992, chiedendone la sospensione dell'esecuzione.

In data 14.11.1996 l'impresa La Torella Ernesto notificava alla Regione Campania atto di citazione con cui chiedeva all'adito Giudice presso il Tribunale di Benevento la dichiarazione di illegittimità, erroneità e infondatezza della richiesta di restituzione come formulata e quantificata nei suoi confronti in quanto fondata su erronea rideterminazione dell'importo ammissibile a contributo.



Giunta Regionale della Campania

All'udienza del 4.7.1997, su richiesta delle parti, la causa veniva riunita a quella già pendente tra le stesse parti e con medesimo oggetto, sicché all'udienza del 19.10.2004 il G.I. riservava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Con ordinanza del 28.10.2005 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) al fine di precisare le opere effettivamente eseguite e il loro ammontare, nonché le opere e le spese tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività di ristorazione in base alla normativa ex L. 219/81.

Il CTU nominato, geom. Aniello ROMANO, depositava in data 3.5.2006 il suo elaborato peritale, evidenziando come non fosse possibile in sede di sopralluogo verificare le opere eseguite, stante lo stato di abbandono e di dissesto dei luoghi. Tuttavia, sulla base delle deduzioni delle parti in causa e della documentazione agli atti e della contabilità finale, verificava la corrispondenza delle opere e concludeva determinando l'importo dei lavori in lire 111.020.926, per cui il contributo corrispondente (75%) era pari a lire 83.265.694. In considerazione del fatto che l'impresa La Torella aveva invece già ricevuto un contributo pari a lire 175.672.877, determinava in lire 92.407.183 – pari ad euro 47.724,00 – (cioè nella differenza tra lire 175.672.877 e lire 83.265.694) la somma che il sig. La Torella Ernesto è tenuto a restituire all'Ente Regionale.

Con decreto del 17.05.2006 il Giudice del Tribunale di Benevento liquidava il geom Romano, per l'attività prestata di consulente, le somme di € 1.418,10 (a titolo di onorario) ed € 490,00 (a titolo di spese), per un totale pari ad euro 1908,10 e poneva queste provvisoriamente a carico della Regione.

La sentenza n. 1743 dell'11.12.2007, depositata in cancelleria il 20.12.2007, ha poi stabilito, quanto alle spese del predetto giudizio, che esse sono compensate tra le parti nella misura del 50%.

L'Avvocatura Regionale, con nota n. 175187 del 4.3.2011, nel trasmettere al Settore 02 dell'AGC 13 l'atto di precetto notificato a istanza del geometra Aniello ROMANO, precisava che, a seguito di quanto disposto dalla citata sentenza n. 1743/2007 in merito alle spese di giudizio, le spese di consulenza a carico della Regione Campania sarebbero state pari ad **euro 954,50** (cioè il 50% di euro 1908,10) **oltre cassa previdenza e IVA.**

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il decreto del 17.5.2006 alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Sezione Stralcio del Tribunale di Benevento n. 1743/2007 in ordine alla liquidazione delle spese di consulenza a favore del geom. Aniello ROMANO, da liquidarsi, per quanto di propria spettanza, come le altre spese di giudizio, nella misura del 50% dell'importo totale.

Non disponendo, tuttavia, di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, scaturisce per il Settore la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva per un totale di **euro 1.191,22.**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Decreto del 17.05.2006 del Giudice del Tribunale di Benevento e Sentenza del Giudice della Sezione Stralcio del medesimo Tribunale n. 1743 dell'11.12.2007



Giunta Regionale della Campania

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Importo | <u>€ 954,50</u> |
| Cassa Previdenziale | <u>€ 38,18</u> |
| Iva | <u>€ 198,54</u> |
| <u>TOTALE DEBITO</u> | <u>€ 1.191,22</u> |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore "*Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche*" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di **€ 1.191,22 (millecentonovantuno/22)**.

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto del 17/05/2006 del Giudice del Tribunale di Benevento.
2. Sentenza n. 1743/2007 del Giudice della Sezione Stralcio del Tribunale di Benevento.

Napoli, 19/11/2012

Il Dirigente del Settore
arch. Mario Grassia

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

(~~comunicato settore di presidenza~~)



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

- 9 MAR 2011 L. 219/81
~~Andrea Conte~~
Graziella

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011 0175187 04/03/2011

Mittente Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario Sviluppo e promozione turismo

Classifica 4 1 1



Settore Interventi nel Settore
Alberghiero e Settore Turistico
CENTRO DIREZIONALE Torre C
80143 NAPOLI

N. Pratica

Oggetto:

p.c. Geom. Aniello Romano
presso Studio Legale Avv. Luigi Supino
Corso Matteotti n. 7
82011 AIROLA (BN)

2633/91 e 10536/96 C.C.

R.C / La Torella Ernesto

Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio

| |
|---|
| A.G.C. 13 Settore 02 PRESO IN CARICO - Servizio 01 |
| 10 MAR. 2011 |
| 175187 |

Si trasmette , in allegato alla presente, Atto di Precetto notificato ad istanza del geometra Romano Aniello CTU nominato nel procedimento emarginato.

Si precisa che con la sentenza n. 1743/07, a Voi già trasmessa dalla scrivente, il Tribunale di Benevento ha compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%. Per tale motivo le spese di consulenza risultano a carico della Regione Campania nella misura di € 954,5 oltre CAP ed IVA.

Si invita, pertanto, codesto Settore a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli adempimenti di competenza al fine di evitare inutili ed ulteriori aggravii di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

Avv. Graziella Mandato
081-7963672



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

20 APR 2011

Handwritten signature

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0307765 18/04/2011

Ritorno Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica 4 1 1



Settore Strutture Ricettive ed
infrastrutture Turistiche

CENTRO DIREZIONALE Torre C

80143 NAPOLI

Oggetto: 2633/91 e 10536/96 C.C.
R.C / La Torella Ernesto
Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio

In riscontro a Vs nota prot. 2011.0277464 del 07.04.2011, si trasmette in allegato alla presente. Atto di Precetto notificato ad istanza del geometra Romano Aniello nonché copia della Sentenza emessa nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

Avv. Graziella Mandato
081-7963672

A.G.C. 13 Settore 02
PRESO IN CARICO - Servizio 01
21 APR. 2011
307765

ATTO DI PRECETTO

ROMANO ANIELLO, di professione geometra, nato a Paolisi (Bn) il 14.12.1940, con Studio al Corso Caudino di Airola (Bn), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto avvocato unitamente al quale domicilia al Corso Matteotti n.31 di Airola (Bn)

C.F. RMN NLL 40T14 G318E

premessi:

che l'istante ha espletato funzioni di CTU in un giudizio Civile presso il Tribunale di Benevento tra Regione Campania e La Torella Ernesto ;

che il consulente ha, da tempo, esaurito la propria prestazione;

che il Giudice del Tribunale con decreto del 17.5.06 ha liquidato, per l'attività, prestata di consulente le seguenti somme: 1) Euro 1.418,10 a titolo di onorario; 2) Euro 490,00 a titolo di spese, queste ponendo provvisoriamente a carico della Regione Campania, parte in giudizio;

che copia del menzionato decreto come munito di formula esecutiva da parte del Cancelliere del Tribunale di Benevento nella data del 9.1.2008 è stata notificata in data 4.4.2008;

che la Regione non ha inteso procedere al pagamento del dovuto nonostante notifica di precedente atto di precetto in data 6.10.2009 ed assicurazioni in ordine al pagamento dovuto;

che pertanto è necessario proceder in via esecutiva.

Tanto premesso,

ROMANO ANIELLO come sopra rappresentato, domiciliato e difeso.

INTIMA E FA PRECETTO

Corso Giacomo Matteotti n° 31 - 82011 Airola (Bn)
Tel-fax 0823-712474
Email : avv.supino@katapmail.com

AVV. LUIGI SUPINO
VIA BENEVENTANA 31
82011 AIROLA (BN)
TEL. 0823 712474
FAX 0823 712474
E-MAIL: avv.supino@katapmail.com

Luigi Supino
e' amico
A. J. M.

Avv. Mandato
28/11/08

1324
AVV.
[Signature]

Studio Legale Avv. Luigi Supino
Patrocinio Corte di Cassazione e Consiglio di Stato

alla **REGIONE CAMPANIA** in persona del suo legale rappresentante
legale p.t. domiciliato per la carica alla Via Santa Lucia n.81 di Napoli di
pagare in favore dell'istante, entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla
notificazione del presente atto, le seguenti somme

| | | |
|------------------------|------------------|----------------------|
| Onorari liquidati | Euro | 1.418,10 |
| Spese | Euro | 490,00 |
| Cassa geom | Euro | 56,72 |
| Iva | Euro | 294,96 |
| Totale Parziale | Euro----- | 2.259,78----- |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Pos. e arch. | Euro | 39,00 |
| Corr. nza infor | Euro | 39,00 |
| Cons. cliente | Euro | 39,00 |
| Richiesta copie esec | Euro | 6,00 |
| Richiesta copie esec (bolli) | Euro | |
| Disamina titolo esec | Euro | 10,00 |
| Precetto (dir) | Euro | 39,00 |
| Precetto (Onorari) | Euro | 23,00 |
| Richiesta notifica | Euro | 39,00 |
| Magg Prof | Euro | 29,25 |
| Cassa | Euro | 5,26 |
| Iva | Euro | 53,70 |
| Totale parziale | Euro----- | 337,07 |
| Totale generale | Euro----- | 2.596,85 |

ed il tutto per complessivi Euro 2.596,85 oltre interessi al saldo e spese di
notifica del presente atto e come a margine segnate e con avvertimento
che, in mancanza, trascorso inutilmente il termine suindicato si procederà
esecutivamente

Airola

Avv. Luigi Supino

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di novembre, ad istanza e richiesta
come in atto sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento – Sezione Distaccata di
Airola – ad effetto e conseguenza di legge ho notificato copia del suesposto
atto a

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante legale
p.t. domiciliato per la carica alla Via Santa Lucia n.81 di Napoli mediante
spedizione in plico raccomandato come per legge

25 GEN. 2011

L'Ufficiale Giudiziario

Ufficiale Giudiziario Br.
Maria Ferraro

SENTENZA CIVILE N.

1743/2007

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 1743/07
R.G. 2308/93
Cron. 712
Rep. 2204/07

Il Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento dott. NICOLA TREMANTE ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2308/1993 R.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2007, avente ad oggetto RESTITUZIONE SOMME e vertente

TRA

Oggetto: Restituzione somme -

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81 e per la presente lite presso l'ex CO.RE.CO - Sez. Prov. Benevento in Benevento alla via dei Rettori, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato della Avvocatura Regionale, giusta mandato in atti.

ATTRICE

LA TORELLA ERNESTO, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Perasso 14, presso lo studio dell'avv. Angelo Guida che insieme con l'avv. Carlo Iaccarino lo rappresenta e difende giusta mandato in atti.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 21 marzo 2007, che si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 16.07.1993 la Regione Campania conveniva in giudizio la Ditta La Torella Ernesto dinanzi al Tribunale di Benevento per sentir accertare e dichiarare l'obbligo, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, alla restituzione della somma di £. 175.672.877 a seguito della revoca del contributo ex. L. 219/81 – avvenuta con la Delibera di G.R. n. 6721 del 24.11.1992 – in relazione all'esercizio dell'attività alberghiera non munito della prescritta autorizzazione all'epoca del sisma e per l'effetto condannarla alla restituzione della predetta somma in uno agli interessi legali e rivalutazione oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

A sostegno delle proprie richieste, la Regione Campania eccepiva che con Delibera di G.R.C. n. 6271 del 24.04.1992 era stato revocato alla Ditta La Torella Ernesto, nella sua qualità di gestore dell'albergo "Piccolo Mondo" sito in S. Nicola Manfredi (BN), il contributo concesso, ai sensi dell'art. 22 L. 219/81 e L.R. 21/83, con Deliberazioni n. 3737 del 14.6.1983 e n. 6032 del 10.7.1986, di £. 206.674.000 = pari al 75% di 275.566.000 in quanto a seguito di rapporto del Comando Nucleo P.T. della Guardia di Finanza del 28.6.1989, confermato dal supporto tecnico in dotazione presso la Commissione Provinciale ex L. 219/81 di Benevento, si era evidenziata l'inesistenza della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività alberghiera. Ciò stante si chiedeva alla convenuta

Ditta la restituzione della somma già liquidata ed erogata, a titolo di anticipazione, di £. 175.672.877.

Si costituiva in giudizio la Ditta La Torella Ernesto, con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando in toto la domanda proposta, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. Deduceva la convenuta di aver proceduto all'impugnativa dinanzi al TAR Campania della Delibera di G.R. n. 3039/91 – di cui aveva ottenuto, in accoglimento della domanda incidentale, la sospensione della esecuzione – e della successiva Delibera n. 6721/92, con cui era stato revocato il contributo in relazione alla realizzazione dell'immobile adibito ad albergo e si dava mandato agli uffici competenti di procedere al recupero delle somme erogate.

In data 14.11.1996 la Ditta La Torella Ernesto notificava alla Regione Campania atto di citazione con cui chiedeva all' adito Giudice presso il Tribunale di Benevento la dichiarazione di illegittimità, erroneità ed infondatezza della richiesta di restituzione come formulata e quantificata nei suoi confronti – con il favore delle spese – in quanto fondata su erronea rideterminazione dell'importo ammissibile a contributo.

Si costituiva la Regione Campania e chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto la contestata rideterminazione del contributo era avvenuta, con Delibera n. 5232 del 5.7.1996, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Commissione Prov.le di Benevento, nonché sul collaudo effettuato in data 16.11.1995, per cui assolutamente giusta e legittima.

All'udienza del 04.07.1997, su richiesta delle parti la causa veniva riunita a quella già pendente tra le stesse parti e con medesimo oggetto, cosicché all'udienza del 19.10.2004, il G.I. riservava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 28.10.2005, il Giudicante rimetteva la causa sul ruolo nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di precisare le opere effettivamente eseguite ed il loro

ammontare, nonché le opere e le spese tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività di ristorazione, tenuto conto della normativa di cui alla Legge n. 219/81.

Il CTU nominato, geom. Romano, redigeva il suo elaborato peritale, depositato in data 03.05.2006, evidenziando come non fosse possibile in sede di sopralluogo verificare le opere eseguite, stante lo stato di abbandono e di dissesto dei luoghi. In ogni caso, sulla scorta delle deduzioni ed eccezioni delle parti in causa e della documentazione agli atti e della contabilità finale, verificava la corrispondenza delle opere, sia nelle loro dimensioni che nell' ammontare, alle quantità contabilizzate dai Collaudatori regionali, salvo "alcune modificazioni di contabilizzazione". Concludeva, pertanto, determinando l'importo dei lavori in £. 111.020.926 (comprese le spese tecniche), corrispondenti al contributo (75%) di £. 83.265.694; e, considerando che la Ditta La Torella Ernesto aveva ricevuto dalla Regione Campania la somma di £. 175.672.877, per il titolo per cui è causa, determinava in £. 92.407.183, pari ad € 47.724,00, la somma che il sig. La Torella è, allo stato, tenuto a restituire all'Ente regionale.

Finalmente all'udienza del 27.3.2007 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è risultata in parte fondata e va quindi accolta per quanto di ragione.

In via preliminare va rigettata la richiesta della parte convenuta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito definitivo dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Campania Sez. I n. 1846/91 e Sez. III n. 1060/93.

Quando il Giudice amministrativo è chiamato a decidere (come nella fattispecie) su interessi legittimi – su situazioni giuridiche, cioè, dalle quali, prima della loro tutela

giurisdizionale, non possono derivare effetti costitutivi di diritti soggettivi – non c'è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo (Cass. 1907/2000).

La difesa attrice, in corso di causa, a far tempo dalla udienza del 17.10.2006, ha precisato e ridotto il suo *"petitum"* richiedendo alla convenuta Ditta la restituzione di una minore somma in linea con l'intervenuto Collaudo regionale delle opere approvato con atto Deliberativo della GRC n. 5232/96, esecutivo ai sensi di legge e mai opposto dall'attore nelle sedi competenti, con cui era stato deliberato il seguente quadro economico: a) importo opere murarie £. 91.678.000; b) spese generali e tecniche £. 9.500.000 per un Totale di £. 101.178.000,, al quale corrisponde un contributo (75%) di £. 75.883.000.

Nel detto atto deliberativo veniva, altresì, previsto che avendo la Regione Campania corrisposto alla Ditta in questione acconti ammontanti a £. 175.672.877 (£. 106.539.877 Decreto 7418/83 e £. 69.133.000 Delibera 6032/86), detratta da tale somma il contributo rideterminato in £. 75.833.500, la Ditta La Torella Ernesto restava debitrice nei confronti dell'ente regionale per £. 99.788.37 (€ 51.536,40), a titolo di danno erariale.

E tale somma, € 51.536,40, è quella effettivamente da ultimo richiesta alla Ditta La Torella Ernesto dalla Regione Campania, maggiorata dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria a far data dal 5.07.1996, giorno di approvazione della Delibera GRC n. 5232/96.

Invero la CTU ha concluso in modo parzialmente diverso e da condividere:

"Al momento attuale, essendo il locale Ristorante-BAR ed accessori in completo abbandono è assolutamente impossibile verificare tutte le opere eseguite, sia perché alcune opere non sono più esistenti, altre nel corso del tempo sono state sostituite ed alcune ancora esistenti sono in pessimo stato di conservazione.

Sulla scorta delle deduzioni ed eccezioni delle parti in causa e dello studio ed analisi della contabilità dei lavori eseguiti per la ristrutturazione e riparazione dell'immobile adibito a Ristorante redatta dal geometra Vittorio Coviello per conto di La Torella Ernesto e

visionata, controllata e corretta in parte dai Collaudatori (geom. Antonio Aiello e dott.ssa Graziella Mandato) per conto della Regione Campania, Ho ricontrollato la corrispondenza delle dimensioni delle opere stesse ancora esistenti ed ho eseguito la loro valutazione secondo i prezzi della Tariffa del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. per la Campania corrispondente all'epoca della progettazione e del rilascio del contributo, così come ho valutato gli oneri tecnici spettanti al geom. Coviello secondo la Tariffa Professionale dei Geometri.

Dai calcoli eseguiti si è desunto che l'ammontare dei lavori murari eseguiti è di £. 98.688.736 più ammontare delle spese tecniche di £. 12.332.190 si ottiene il corrispettivo totale di £. 111.020.926 sul quale corrisponde il **contributo** (75%) a favore di La Torella Ernesto di £. 83.265.694.

L'importo così calcolato va detratto dalla somma degli acconti già ricevuti dal Sig. La Torella Ernesto di complessive £. 175.672.877 (£. 106.539.877 ricevuti in data 10.09.1983 più £. 69.133.000 ricevuti in data 10.07.1986).

In considerazione di quanto innanzi il Sig. La Torella Ernesto deve rimborsare alla Regione Campania la somma di £. 92.407.183 (£. 175.672.877 meno £. 83.265.694) **pari ad € 47.724,00".**

Non risulta accoglibile per deficienza probatoria la peraltro tardiva (formulata per la prima volta nella memoria conclusionale) e singolare domanda attrice relativa alla condanna del convenuto per pretesi danni subiti dalla Regione "per l'intralcio al regolare finanziamento dell'attività amministrativa ed aggravio di lavoro degli uffici regionali provocato dall'attività posta in essere dalla Ditta La Torella Ernesto".

La Regione ha applicato criteri e calcoli non del tutto corretti, ha erroneamente dapprima preteso la restituzione dell'intero contributo, riducendo solo da ultimo (e comunque in eccesso) la propria pretesa di rimborso.

Viene perciò condannata la Ditta La Torella Ernesto a rimborsare alla Regione Campania la somma di € 47.724,00 (pari a vecchie L. 92.407.183) a far tempo dal 5.7.1996 (giorno di approvazione della Delibera GRC n. 5232/96) maggiorata degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

Sussistono adeguate ragioni per compensare tra le parti il 50% delle spese del presente giudizio, mentre il restante 50 % segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento Sezione Stralcio, in persona del Giudice unico dr. Nicola Tremante, ogni altra istanza, deduzione, eccezione, conclusione e difesa respinte, definitivamente pronunciando sulla azione introdotta dalla Regione Campania con citazione notificata il 16.7.1993, così decide:

- 1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto La Torella Ernesto a corrispondere alla Regione Campania la seguente somma:

- € 47.724,00 (già pari a £. 92.407.183) a titolo di restituzione del contributo ex L. 219/81 erogato e non dovuto in relazione all'esercizio di attività alberghiera non munito della prescritta autorizzazione.

Sulla cennata somma saranno altresì corrisposti dal convenuto La Torella Ernesto in favore della Regione Campania gli interessi legali dal 5.7.1996 fino alla data del soddisfo.

- 2) Compensa tra le parti il 50 % delle spese del presente giudizio; condanna il convenuto La Torella Ernesto al pagamento in favore della Regione Campania del residuo 50 % delle spese del presente giudizio che liquida per tale 50 % in

complessivi € 4.145,00 di cui per spese € 145,00, per diritti €1.500,00 e per onorari € 2.500,00, oltre spese generali del 12,5 %, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Benevento, 11 dicembre 2007

IL GIUDICE UNICO

Dr. Nicola Tremante




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 20 DIC. 2007.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Bianchi)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi qualora ed siano legalmente richiesti.

Benevento, 4 FEB. 2009

IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma esecutiva, si rilascia a richiesta

all'avv. Ernestina Maritato

Benevento, 4 FEB. 2009

IL CANCELLIERE

